



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 15 giugno 2018 n.65

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 79 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta dell'11 giugno 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 11 APRILE 2016 N. 46 - DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATI

Art. 1

1. Il presente decreto delegato modifica le disposizioni contenute nel Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46, allo scopo, in particolare, di regolare l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato nonché di disciplinare in maniera più dettagliata i mezzi di identificazione e di autenticazione dei corrispondenti dei predetti servizi.

2. Le disposizioni integrative al Decreto Delegato n.46/2016 dettate dal successivo articolo 4 sull'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato hanno efficacia transitoria sino all'adozione, da parte dei competenti organi, degli atti di normazione tecnica necessari all'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, riferiti alla qualificazione dei prestatori di servizi elettronici di recapito certificato, in attuazione del Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. In esito all'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità ed alla conseguente qualificazione di prestatori di servizi elettronici di recapito certificato nell'Unione Europea, sarà possibile dare attuazione alle norme di cui al Capo II del predetto Decreto Delegato n.46/2016.

Art. 2

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n.46/2016 è soppressa la seguente espressione: "la medesima validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge è riconosciuta, esclusivamente nel procedimento amministrativo in cui è acquisito, al documento informatico sprovvisto di firma elettronica ma trasmesso, mediante un servizio elettronico di recapito

certificato qualificato, all'Amministrazione che abbia provveduto ad autenticarlo ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b) della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.”.

2. All'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato n.46/2016 è aggiunta la seguente lettera: “e bis) per “domicilio digitale”: l'indirizzo elettronico dichiarato dal soggetto interessato ed associato ai dati di identificazione delle persone fisiche e delle persone giuridiche.”.

3. L'articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato n.46/2016 è così modificato:

“2. Ai fini del presente decreto delegato, si intendono, altresì, integralmente recepite le definizioni di cui al Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, non in contrasto con quelle dettate nel presente e nei successivi articoli.”.

4. L'espressione “comma 1 o comma 2” contenuta all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Delegato n. 46/2016 è soppressa.

Art. 3

1. L'articolo 5 del Decreto Delegato n.46/2016 è così sostituito:

“Art.5

(Registro pubblico dei domicili digitali)

1. È istituito il Registro pubblico dei domicili digitali, brevemente denominato “Registro”. Il Registro può integrarsi con altri elenchi, anagrafi e registri già in uso presso l'Amministrazione.

2. Il Registro è tenuto dall'Unità Organizzativa (UO) Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. Il Registro può, tuttavia, su decisione del Congresso di Stato, essere concesso, in tutto o in parte, in gestione ad Enti a partecipazione maggioritaria o totalitaria pubblica, secondo i termini definiti nel provvedimento di concessione.

3. Ad un soggetto privato, persona fisica o giuridica, può corrispondere un solo domicilio digitale individuato con le modalità di cui al comma 4. I domicili digitali utilizzati dall'Amministrazione sono individuati con le modalità di cui al comma 5.

4. Il soggetto privato corrispondente di un messaggio scambiato tramite un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, si intende identificato quando sussistano le seguenti condizioni cumulative:

a) il suo domicilio digitale sia contenuto nel Registro;

b) abbia prestato, obbligatoriamente o volontariamente secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), il proprio consenso in forma scritta a ricevere dall'Amministrazione documenti o atti amministrativi di proprio interesse mediante un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, nonché abbia, eventualmente e su base volontaria, dichiarato di avvalersi della modalità di trasmissione per via telematica di documenti informatici all'Amministrazione a mente dell'articolo 10 della Legge n. 159/2011 e dell'articolo 10 della Legge n. 160/2011;

c) il suo domicilio digitale, inserito nel Registro, sia associato ai dati di identificazione personale tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 13 della Legge n. 159/2011.

5. I domicili digitali della Pubblica Amministrazione, degli Enti e delle Aziende del Settore Pubblico Allargato e dei gestori di pubblici servizi sono pubblicati sui rispettivi portali e siti web. La trasmissione e ricezione di atti e documenti amministrativi informatici tramite un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, avviene avvalendosi esclusivamente di tali domicili digitali.

6. È obbligo del pubblico dipendente, all'atto di ogni trasmissione e ricezione di atti e documenti amministrativi informatici mediante un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, eseguire l'autenticazione dei domicili digitali tramite la verifica della

rispondenza fra il corrispondente del messaggio ed il domicilio digitale riportato nel Registro ovvero, qualora il corrispondente sia anch'esso soggetto dell'Amministrazione o di gestore di pubblico servizio, pubblicato sul portale o sito web.

7. Il Registro è reso accessibile all'Amministrazione al fine di consentire l'autenticazione dei domicilia digitali dei corrispondenti. Tale accesso è consentito, per i medesimi fini, anche alle persone pubbliche o private che erogano un pubblico servizio secondo i termini definiti mediante i protocolli operativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).”.

Art. 4

1. Il Capo III del Decreto Delegato n.46/2016 è così modificato:

“Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULL'UTILIZZO DI SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO

Art. 8

(Ambito e modalità di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo regolano l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato, nelle more della piena applicabilità delle norme di cui al Capo II la cui attuazione è subordinata alla preventiva adozione, da parte delle competenti autorità dell'Unione Europea, di atti esecutivi del Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. L'ambito e le modalità di applicazione delle norme di cui al presente Capo sono i medesimi di quelli previsti dall'articolo 3.

Art. 8-bis

(Requisiti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato)

1. Un servizio elettronico di recapito certificato consente la trasmissione di dati fra soggetti per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi proteggendoli dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate.

2. I servizi elettronici di recapito certificato soddisfano i seguenti requisiti:

a) garantiscono, con un elevato livello di sicurezza, l'identificazione del mittente;

b) garantiscono l'identificazione del destinatario prima della consegna dei dati;

c) l'invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato per la firma digitale, in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

d) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;

e) la data e l'ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata.

3. I servizi elettronici di recapito certificato utilizzabili ai fini del presente decreto delegato sono individuati dalla Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica mediante propria deliberazione, su parere conforme dell'Agenzia dello Sviluppo Digitale di cui al Decreto Delegato 9 dicembre 2015 n. 179.

Art. 8-ter

(Effetti giuridici relativi alla trasmissione di messaggi elettronici mediante un servizio elettronico di recapito certificato)

1. I dati trasmessi mediante un servizio elettronico di recapito certificato godono del medesimo valore giuridico e probatorio stabilito per i servizi elettronici di recapito certificato qualificato dall'articolo 6, commi 2 e 3; i predetti dati sono assistiti dalla certezza dell'invio e della consegna, secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c). I dati trasmessi mediante servizio elettronico di recapito certificato non godono, tuttavia, della presunzione di integrità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), pur non essendo agli stessi negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. I dati inviati mediante un servizio elettronico di recapito certificato si intendono spediti dal mittente se inviati al prestatore del servizio elettronico di recapito certificato e si intendono consegnati se resi disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.

Art. 8-quater

(Archiviazione e conservazione dei messaggi elettronici trasmessi mediante un servizio elettronico di recapito certificato)

1. All'archiviazione e conservazione dei dati trasmessi mediante un servizio elettronico di recapito certificato si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 7.”.

Art. 5

1. Al Decreto Delegato n.46/2016 è aggiunto il seguente Capo:

**“Capo III - bis
DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Art. 8-quinquies

1. Tenuto conto dell'esigenza di ultimare la fase di individuazione dell'uno o più prestatori di servizi fiduciari cui l'Amministrazione affiderà il servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, nonché dei necessari adeguamenti organizzativi, l'efficacia delle norme di cui al presente decreto delegato è subordinata all'adozione di direttive della Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica con le quali saranno definiti i termini di decorrenza delle predette disposizioni.

2. L'individuazione dei prestatori di servizi fiduciari di cui al comma 1 avviene, in via prioritaria, attraverso le modalità di cui all'articolo 17, comma 5, lettera e) del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e prevedendo la costituzione di associazione temporanea di impresa. In ragione del perseguimento di obiettivi di economicità, uniformità e sicurezza nella gestione dei dati, l'Amministrazione ha facoltà di mettere a disposizione del prestatore del servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, individuato a mente del comma 1 e di quanto previsto al precedente periodo, il proprio centro elaborazione dati, secondo termini e modalità definiti negli atti e contratti disciplinanti l'erogazione del servizio.

3. Il Congresso di Stato, su eventuale proposta della Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica, adotta regolamenti di attuazione del presente decreto delegato, con particolare riferimento alla tenuta del Registro.

4. Le modalità di archiviazione e conservazione dei messaggi trasmessi mediante un servizio elettronico di recapito certificato, qualificato o non qualificato, sono disciplinate nei Piani di Gestione Documentaria della Pubblica Amministrazione e degli Enti e delle Aziende del Settore Pubblico Allargato di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato 8 luglio 2013 n.81.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 giugno 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Simone Celli